

Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi

Numero Data
19 31/07/202
0

Cod. Ente n.10942

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

L'anno 2020 addì 31 del mese di Luglio alle ore 19.00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, effettuato l'appello nominale, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
DELMIGLIO ELIA	SI	PAGANI MASSIMO ANTONIO GABRIELE	NO
BENELLI PAOLA RACHELE	SI	PARAZZINI MARIA GRAZIA	SI
BIGNAMI GIANTERESIO	SI	PARMESANI FLAVIO	SI
CAPELLI ROMINA	SI	PESATORI FRANCESCO	NO
CAPUTO LUIGI	SI	RIZZI BEATRICE	SI
COBIANCO MARTA ALICE	SI	ZANI GIUSEPPE TIBURZIO	SI
CONCORDATI GIANFRANCO	SI		
DRAGONI ALESSANDRO	SI		
GALUZZI MARIAGRAZIA	SI		
MUSSIDA PIERO	SI		
NAVA ORIANNA	NO		

Totale presenti: 14 Assenti : 3 Assenti giustificati: 0

Presiede la Sig.ra RIZZI BEATRICE nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale D'AMICO dott. Davide

Si dà atto che la presente seduta di Consiglio Comunale viene svolta presso la residenza municipale rispettando tutte le prescrizioni e disposizioni di legge, al fine di assicurare con i dispositivi e la distanza necessari il corretto svolgimento della seduta stessa;

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri: Ferrari e Peviani.

La Presidente, introdotto l'argomento, dà la parola all'Assessore al Bilancio dott. Mussida che relaziona in merito.

Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d'ufficio.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Considerata la potestà Regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dall'art. 3 comma 4 del D. lgs n. 267/2000;

Richiamati in particolare

- l'art. 1, comma 682, della sopracitata Legge n.147/2013 che così recita:
 - «Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 - *a) per quanto riguarda la TARI:*
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta»;
- l'art. 1, comma 659, della sopracitata Legge n.147/2013 che così recita:
 - «Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente:

- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo";
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti»;

Considerato che l'art. 138 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) in materia di Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, così recita:

«1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

Rinviato al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020 - comma 3 bis dell'articolo 106);

Richiamato l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che:

«Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Preso atto che l'art. 15- bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 15-ter che stabilisce che gli atti relativi alla TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono, ovvero dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno

Richiamato altresì quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.;

Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per l'applicazione della TARI riprendendo in gran parte le norme utilizzate finora nel regolamento IUC-TARI, aggiornate ed integrate però con le recenti modifiche legislative;

Quantificate presuntivamente in €. 216.500,00 le agevolazioni di cui all'art. 21 del Regolamento oggetto di questo provvedimento e dato atto che la spesa relativa è prevista al capitolo 1386 avente per oggetto "Interventi di sostegno economico e sociale COVID-19";

Richiamata la delibera G.C. n. 49 del 24.04.2020 avente per oggetto "Rinvio dei termini di pagamento della TARI (tassa sui rifiuti) 2020 e di indirizzo all'assessore al bilancio per la concertazione con le associazioni di categoria di agevolazioni tariffarie";

Richiamata altresì la delibera G.C. n. 96 del 30/07/2020 avente per oggetto "Ulteriore rinvio dei termini di pagamento della TARI (tassa sui rifiuti)";

Preso atto che tali interventi sono stati giustificati da motivi di straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, stante l'emergenza correlata all'epidemia del COVID-19;

Verificato che gli atti assunti dalla Giunta Comunale sono caratterizzati dalla temporaneità degli effetti dei provvedimenti, rapportati al perdurare dello stato di emergenza;

Riconosciuti i requisiti di urgenza dei provvedimenti adottati, stante la necessità di procedere con rapidità a prorogare i termini di pagamento della Tassa sui rifiuti 2020 del comune;

Ritenuta corretta la procedura della ratifica;

Dato atto che i provvedimenti che vengono ratificati con la presente deliberazione hanno disposto i seguenti differimenti del pagamento TARI al: 30 settembre 2020 – 30 novembre 2020 – 01 febbraio 2021;

dato atto che la presente proposta di deliberazione **ha** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente.

Visto che sulla proposta n. 33/2020 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano;

Procedutosi alla votazione si ha il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 14

con voti:

-favorevoli: n. 10

-contrari: n. 3 (Concordati, Benelli, Parazzini)

-astenuti: n. 1 (Cobianco)

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

- 1. di approvare, per quanto motivato in premessa, il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da numero 34 articoli e riportato nell'allegato *A*) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa e per quanto indicato nel regolamento

stesso, il citato regolamento avrà efficacia a decorrere dal "1° gennaio 2020;

3. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere ad inviare, nei termini di legge,

esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo

nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico;

4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento

sia il regolamento allegato;

5. di ratificare, per i motivi espressi in premessa riportati, le delibere G.C. n. 49 del 24.04.2020 e

G.C. n. 96 del 30/07/2020 aventi ad oggetto rispettivamente "Rinvio dei termini di pagamento

della TARI (tassa sui rifiuti) 2020 e di indirizzo all'assessore al bilancio per la concertazione

con le associazioni di categoria di agevolazioni tariffarie" nonché "Ulteriore rinvio dei termini

di pagamento della TARI (tassa sui rifiuti)";

6. di dare atto che il differimento delle scadenze di detto tributo è così dettagliato: 30 settembre

2020 (1° acconto) – 30 novembre 2020 (2° acconto) – 01 febbraio 2021 (3° saldo/conguaglio);

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

-favorevoli: n. 10

-contrari: n. 3 (Concordati, Benelli, Parazzini)

-astenuti: n. 1 (Cobianco)

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

4



Pareri

Comune di CASALPUSTERLENGO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 33**

Ufficio Proponente: Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2020 II Responsabile del Servizio

Faruffini Mariagrazia

Parere Contabile -

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/07/2020 Responsabile del Servizio Finanziario

Bosoni Maria Claudia

_					
റ	wi.	gί	n	_	_
u	ГI	Ωı	n	а	16

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE Arch. RIZZI BEATRICE IL SEGRETARIO COMUNALE D'AMICO Dott. Davide

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

rizzi beatrice;1;13439083 D'AMICO DAVIDE;2;14545552

